

20/10/97

Protocollo ricognitivo delle prestazioni e versamenti E.B.E.R. ai fini dell'applicazione dell'art. 9 bis della Legge n. 166/91

Il giorno 20 ottobre 1997 si sono incontrate le parti sociali promotrici dell'E.B.E.R. Ente Bilaterale Emilia Romagna, CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell'Emilia Romagna per valutare il regime contributivo cui assoggettare i versamenti previsti per i Fondi costituiti in applicazione degli Accordi Interconfederali 21/7/1988 e 3/9/1996

Le parti:

- visto l'art. 12 della Legge 30 Aprile 1969 n. 153;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 21/7/1988;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 3/8 - 3/12/1992;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 23/7/1990;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 25/10/1994;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 4/5/1995;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 6/2/1996;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/1996;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 28/11/1996;
- vista la Circolare INPS 19/2/97 n° 37;
- vista la Circolare INPS 27/6/97 n° 143;

ravvisata l'opportunità di diramare indicazioni chiare ed univoche a tutte le imprese artigiane dell'Emilia Romagna al fine di assicurare la necessaria uniformità di comportamento anche alla luce dei chiarimenti diramati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con circolare 2/5/94 n. 131

convengono

di procedere alla ricognizione delle attuali prestazioni previste dall'E.B.E.R. per identificare il regime contributivo dei versamenti ai singoli Fondi aderenti all'Ente Bilaterale stesso.

Pertanto le parti congiuntamente ritengono:

1) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Relazioni Sinda-

cali, attualmente pari a L. **9.000** per lavoratore in forza al 31 ottobre, da versarsi tramite DM10 relativo al mese di Dicembre di ogni anno, che:
sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni esclusivamente finalizzate al funzionamento delle rappresentanze sindacali di bacino così come previsto dall'A.I. 21/7/1988.

2) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il funzionamento delle rappresentanze alla sicurezza, attualmente pari a L. **10.000** per lavoratore in forza al 31 ottobre, da versarsi tramite DM10 relativo al mese di dicembre di ogni anno, che:

sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni esclusivamente finalizzate al funzionamento delle rappresentanze per la sicurezza così come previsto dall'Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/1996.

3) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Formazione Teorica, attualmente pari a L. **125.000** o L. **500.000** per singolo CFL avviato alla formazione, che:

sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni di servizio soggette a imposizione fiscale finalizzate alla formazione dei lavoratori assunti in applicazione della L. 863/84 e successive modifiche e integrazioni.

4) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Sostegno al Reddito, attualmente pari a L. **110.000** per lavoratore in forza al 31 Ottobre, da versarsi entro il **20 gennaio** di ogni anno, che:

a) Una quota pari a L. **67.200** deve essere assoggettata alla contribuzione di solidarietà pari al 10% di cui al 2° comma dell'art. 9 bis L. 1/6/91 n° 166, poiché va considerata la funzione previdenziale-assistenziale in senso proprio o lato delle somme versate, in quanto prevede per interventi a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'A.I. 21/7/88 così come modificato in data 22/6/93.

b) Una quota pari a L. **21.400** è da considerarsi esente da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9 bis della L. 166/91, poichè prevede prestazioni esclusivamente a favore delle imprese senza tradursi direttamente in benefici a favore dei lavoratori.

20/10/97

c) Una quota pari a L. **21.400** è da considerarsi esente da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9 bis della L. 166/91, poiché prevede prestazioni comuni senza tradursi direttamente in benefici a favore dei lavoratori.

Le parti riconoscono pertanto che la somma di L. 67.200 versate al Fondo Sostegno al Reddito a favore dei lavoratori dipendenti deve essere assoggettata alla contribuzione di solidarietà del 10%, mentre le rimanenti quote riconosciute ai fondi aderenti all'E.B.E.R. - Ente Bilaterale Emilia Romagna sono del tutto escluse da ogni e qualsiasi contribuzione previdenziale.

Le provvidenze erogate dall'E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito ai lavoratori dipendenti non costituiscono pertanto base imponibile ai fini previdenziali e assistenziali avendo assolto tale onere ai sensi del 2° comma art.9bis L. 1/6/91 n° 166.

CNA
CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL